

**Verbale di riunione
del
COMITATO di CONSULTAZIONE
del GRUPPO Intesa Sanpaolo**

In data 30 luglio 2014, si è riunito il Comitato di Consultazione, alla presenza degli Organismi Sindacali Aziendali di Banca Monte Parma, in relazione alla controversia in merito all'accordo sindacale relativo alla tracciabilità delle operazioni bancarie (Provvedimento n. 192 del Garante per la protezione dei dati personali emanato il 12 maggio 2011) proposto dagli organismi stessi.

Gli organismi sindacali aziendali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA di Banca Monte Parma evidenziano la necessità di un confronto in relazione ai seguenti elementi:

- 1) garantire che la decodifica del codice identificativo dei soggetti incaricati che pongono in essere le operazioni di accesso avvenga solo nel caso in cui risultino accertate eventuali violazioni accidentali o illecite nella protezione dei dati personali che siano di particolare rilevanza per qualità e quantità a norma di legge;
- 2) garantire che i dati raccolti siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali e nei limiti previsti dalla legge escludendo l'utilizzo per qualsiasi altro fine, inclusi i procedimenti disciplinari.

Nell'ambito del confronto svolto nel Comitato di Consultazione viene chiarito che le evidenze avanzate da parte degli Organismi Sindacali Aziendali di Banca Monte Parma hanno trovato ampia disamina anche nel confronto di Gruppo e che la condivisione, che ha portato le Delegazioni Sindacali di Gruppo alla sottoscrizione dell'accordo quadro 12 maggio 2014 ed alla sottoposizione nelle singole sedi aziendali degli accordi applicativi, tiene conto anche delle tutele già esistenti al livello di Gruppo in forza dei contenuti dell'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 sull'applicazione dell'art. 4 della L. 300/1970.

Viene inoltre chiarito che:

- la tracciatura dei dati effettuata per dare applicazione al Provvedimento 192 del 12 maggio 2011 è utilizzata esclusivamente a tale fine e risponde anche a tutte le previsioni contenute nell'Accordo Quadro 1° febbraio 2011 per l'applicazione dell'art. 4 L. 300/1970
- l'Azienda e le Delegazioni di Gruppo confermano che l'accordo di Gruppo 12 maggio 2014 e gli accordi aziendali relativi sono rispettosi di tutto quanto stabilito dal Provvedimento del Garante e che l'Accordo 1° febbraio 2011 per l'applicazione dell'art. 4 L. 300/1970 contempla adeguate garanzie per le lavoratrici e lavoratori.

Gli organismi sindacali aziendali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA di Banca Monte Parma prendono atto dei chiarimenti in merito alle questioni sollevate forniti in sede di Comitato di Consultazione e delle garanzie contenute negli accordi di Gruppo vigenti in materia di applicazione dell'art. 4 L. 300/1970, considerata la delicatezza e la complessità della materia in questione richiedono che l'Azienda, oltre a tutte le informative e comunicazioni già previste dalla legge e dai contenuti dell'Accordo, ponga particolare attenzione all'attività formativa al riguardo.